

Circolare n.72
15.10.2025

ALLE STUDENTESSE / AGLI STUDENTI
AI GENITORI
ALLE PROFESSORESSE / AI PROFESSORI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Divieto di utilizzo del telefono cellulare_ Regolamento e sanzioni

Come già scritto nella comunicazione n.7 del 9 settembre, con Circolare n.3392 del 16 giugno 2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto che a partire da questo anno scolastico anche nella scuola secondaria di II grado, come la nostra, **è vietato agli studenti l'uso del telefono cellulare (o altro dispositivo elettronico assimilabile) durante l'orario scolastico.**

Il Ministro dichiara che tale disposizione è necessaria e improcrastinabile "alla luce degli effetti negativi, ampiamente dimostrati dalla ricerca scientifica, che un uso eccessivo o non corretto dello smartphone può produrre sulla salute e il benessere degli adolescenti e sulle loro prestazioni scolastiche".

Questo si traduce in **UN DIVIETO GENERALE DI USO DEL TELEFONO CELLULARE IN TUTTE LE ORE DELLA GIORNATA SCOLASTICA E IN TUTTI GLI SPAZI DELLA SCUOLA.**

A questo punto posso comunicare che il **Consiglio di Istituto e il Collegio Docenti hanno approvato il nuovo Regolamento** generale introducendo questi elementi e, al suo interno, anche il Regolamento disciplinare con le sanzioni per chi viola il divieto in questione.

Per noi resta l'invito a studentesse e studenti con i loro genitori perché riflettano sull'opportunità di portare a scuola il telefono (se ne può fare anche a meno), in ogni caso **chi lo porterà DOVRA' TENERLO SPENTO DURANTE TUTTO IL GIORNO NELLO ZAINO.**

Riporto l'estratto del Regolamento che riguarda questo divieto:

Uso del telefono cellulare

In riferimento alla Circ. Min. n. 3392 del 16 giugno 2025 è vietato l'utilizzo dello smartphone o di qualsiasi telefono cellulare durante l'attività didattica e, più in generale, in orario scolastico, ovvero non solo durante le lezioni curricolari, ma anche durante le attività didattiche extracurricolari e gli intervalli. Tale divieto vale per tutti gli spazi dell'Istituto: aule, laboratori, palestre, corridoi, spazi aperti esterni, pertinenze. Nei casi in cui lo studente/studentessa abbia con sé a scuola il telefono cellulare, deve tenerlo spento nello zaino o nella borsa.

Docenti e personale scolastico sono tenuti a far rispettare tale prescrizione.

L'utilizzo dello smartphone risulta permesso nei casi in cui lo stesso sia espressamente previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.
Nel caso in cui i genitori e lo studente abbiano urgente necessità di comunicare tra loro, questo potrà avvenire tramite la segreteria didattica.
In caso di mancata osservanza di queste regole verranno applicate sanzioni disciplinari previste dal Regolamento disciplinare dell'Istituto.

AI GENITORI ricordo che **NON POTRANNO PIU' METTERSI IN CONTATTO DIRETTAMENTE CON I FIGLI DURANTE LE ORE DI LEZIONE CON IL CELLULARE,**

Nel caso di comunicazioni urgenti, come si è fatto in passato, i Genitori potranno telefonare alla Segreteria didattica e comunicare un messaggio da riferire ai figli e figlie per eventuali uscite anticipate o altri motivi, allo stesso modo gli studenti potranno telefonare dalla Segreteria ai Genitori per esigenze urgenti o non previste.

Riporto adesso un estratto dal **Regolamento disciplinare con le sanzioni previste per chi viola il divieto:**

Infrazioni	Sanzioni progressive
Uso di telefono cellulare	- Richiamo riportato nelle Annotazioni del Registro Elettronico - Nota sul R.E se l'inosservanza si verifica nuovamente - Comunicazione alla famiglia tramite ammonizione scritta per ripetute note (oltre 4) - Attività a favore della comunità scolastica, se le precedenti sanzioni risultano inefficaci - Allontanamento dalle lezioni al ripetersi ulteriore del comportamento scorretto, - In caso di utilizzo del cellulare (o di altri dispositivi digitali non autorizzati) durante una verifica si procede all'allontanamento dalle lezioni.

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Chieppa

(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo,
come previsto dall'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)